

Partner di



A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

Reggio Emilia, li 15/12/2020

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Elisa Cattani
Dott.ssa Patrizia Carra
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

CIRCOLARE N. 78-2020

Approfondimento

Oggetto: Registri contabili tenuti con sistemi elettronici senza obbligo di stampa

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

A. Premessa

L'art. 7 comma 4-quater del D.L. 10.6.1994 n. 357 (come modificato dall'art. 12-octies primo comma del D.L. 30.4.2019 n. 34 convertito dalla legge 28.6.2019 n. 58) ha modificato le regole di tenuta dei registri contabili gestiti mediante sistemi elettronici, stabilendo, in deroga a quanto disposto dall'art. 7 comma 4-ter del D.L. 357/94, l'obbligatorietà della relativa trascrizione su supporti cartacei soltanto ove specificamente richiesta in sede di controllo.

Quindi i registri contabili sono considerati regolari, anche in assenza della relativa stampa, a condizione che i dati siano aggiornati sui supporti elettronici e che, in sede di controllo, gli stessi siano stampati con immediatezza, su richiesta degli organi competenti e in loro presenza.

I registri di cui si tratta sono:

- il libro giornale;
- i mastri;
- il libro inventari;
- il registro dei beni ammortizzabili;
- i registri IVA;
- le scritture ausiliarie di magazzino.

B. Modalità di tenuta dei registri contabili

I libri e i registri contabili possono essere tenuti:

- a. su supporto cartaceo, eventualmente utilizzando sistemi elettronici;
- b. con modalità informatiche.

C. Tenuta in forma cartacea

1. L'art. 7, comma 4-ter del D.L. 10.6.1994 n. 357 stabilisce che i registri contabili tenuti con sistemi elettronici si considerano tenuti regolarmente se i dati relativi ad un esercizio vengono stampati entro 3 mesi dalla

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio stesso.

Fino alla scadenza del suddetto termine i registri sono considerati regolari se:

- risultano aggiornati su supporti informatici;
 - siano immediatamente stampabili su richiesta degli organi di controllo.
2. In deroga all'art. 7, comma 4-ter del D.L. 357/1994, il successivo comma 4-quater, come modificato dall'art. 12-octies, primo comma del D.L. 30.4.2019 n. 34 introdotto dalla legge di conversione 28.6.2019 n. 58, **esonera l'imprenditore dall'obbligo di stampare i registri almeno una volta all'anno se gli stessi:**

- **sono aggiornati su supporti elettronici;**
- **sono immediatamente stampabili su richiesta degli organi di controllo.**

Per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, l'esonero si applica a partire dai registri relativi al 2018 il cui termine per la stampa sarebbe scaduto il 2.3.2020.

3. Quanto al pagamento dell'**imposta di bollo** per i registri per i quali è dovuta (libro giornale e libro inventari), mancando le pagine stampate cui commisurare l'importo dell'imposta di bollo, la stessa va determinata in base al numero di registrazioni effettuate (€ 16 ogni 2.500 registrazioni o frazione di esse). L'imposta va versata con mod. F24 telematico (codice tributo 2501) entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio a norma dell'art. 16 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 642/1972 e dell'art. 6 del D.M. 17.6.2014.

D. Suggerimento di stampare annualmente i libri e registri contabili

1. Nonostante non sia obbligatorio in base a quanto scritto sopra, consigliamo ugualmente di procedere alla stampa almeno annuale dei libri e registri contabili, senza attendere eventuali controlli in occasione dei quali potrebbero esserci problemi alla stampa immediata.

Detta stampa potrebbe essere effettuata su carta ovvero in formato PDF.

2. In questo caso cambiano le modalità di pagamento dell'imposta di bollo. Infatti potendo "contare" le pagine stampate (anche in PDF), l'imposta va determinata nella misura di:

- € 16 per le società di capitali che versano annualmente la tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri;
- € 32 per ogni altra impresa;

ogni 100 pagine o frazione di esse (art. 16 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 642/1972).

L'imposta va versata col mod. F23 utilizzando il codice tributo 458T.



Cordiali saluti.

SGB & Partners - Commercialisti